Del. n. 163/2017/PAR

Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per la Toscana

composta dai magistrati:

Roberto TABBITA
Paolo PELUFFO
Nicola BONTEMPO
Mauro NORI

Fabio ALPINI Referendario relatore

Presidente

Consigliere

Consigliere Consigliere

nell'adunanza del 7 settembre 2017;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. n. 1214 del 12/07/1934, e successive modificazioni;

VISTA la l. n. 20 del 14/01/1994, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;

VISTA la l. n. 131 del 05/06/2003, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla l. cost. n. 3 del 18/10/2001;

VISTO il regolamento n. 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite in data 16/06/2000, e successive modificazioni;

VISTE le deliberazioni della Sezione Autonomie approvate nelle adunanze del 27/04/2004 e del 04/06/2009, aventi ad oggetto indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 5/AUT/2006;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 54/CONTR/10;

VISTA la convenzione del 16/06/2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di "ulteriori forme di

collaborazione" tra Corte ed autonomie, ai sensi dell'art. 7, comma 8 della 1. n. 131/2003;

VISTA la richiesta di parere presentata dall'ente, come di seguito meglio specificata;

VISTA l'ordinanza presidenziale con cui è stata convocata la Sezione per l'odierna adunanza;

UDITO il relatore Fabio Alpini;

## RITENUTO IN FATTO

Il Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali, con nota del 25 maggio 2017, ha inoltrato tramite PEC alla Sezione regionale di controllo per la Toscana la nota prot. n. 60453/2017 del 23 maggio 2017, con la quale il Sindaco del Comune di Lucca ha richiesto un parere ex art. 7, comma 8 della l. n. 131/2003.

Il quesito è relativo alla possibilità di rimborso delle spese legali sostenute da un dipendente per la propria difesa in giudizio, allorché il soggetto non sia in grado di poter previamente pagare il professionista per mancanza di risorse proprie, e quindi non sia tecnicamente possibile procedere al "rimborso".

L'ente chiede se, in presenza di tali circostanze, il soggetto possa delegare alla riscossione il medesimo professionista, senza provvedere a pagargli il compenso anticipatamente.

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla A.G. contabile in tema di pareri da esprimere ex art. 7, comma 8, l. n. 131/2003, occorre verificare in via preliminare se la richiesta di parere presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell'organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, per quanto concerne l'attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica, come espressamente previsto dalla legge.

Per quanto riguarda il profilo soggettivo, la richiesta è ammissibile, essendo stata presentata dal Sindaco del Comune interessato, attraverso il Consiglio delle Autonomie.

Per quanto riguarda il profilo oggettivo, invece, la richiesta di parere deve essere dichiarata inammissibile, in quanto non rientra nella materia della contabilità pubblica. A tal riguardo, è sufficiente richiamare la deliberazione 3/SEZAUT/2014/QMIG, la quale ha composto, in sede di questione di massima, una difformità di orientamento da parte delle Sezioni regionali di controllo, dichiarando l'inammissibilità dei quesiti relativi alla rimborsabilità delle spese legali proprio perché essi esulano dalla contabilità pubblica.

Tale deliberazione ricorda che, già a partire dalla deliberazione 5/AUT/2006, la questione dell'ammissibilità dei quesiti relativi a tali rimborsi è stata risolta in senso negativo.

La medesima deliberazione precisa poi, in modo condivisibile, che la deliberazione 54/CONTR/2010, pur se riferita ad un'altra fattispecie, si è limitata a chiarire che alcune materie, estranee, nel nucleo originario, alla contabilità pubblica, potevano ritenersi ad essa riconducibili in una visione dinamica, per effetto della particolare considerazione ad esse riservata dal legislatore, nell'ambito della funzione di coordinamento della finanza pubblica.

Ciò, però, solo per le questioni che riflettono problematiche interpretative inerenti ai limiti e divieti legislativi idonei a riflettersi sulla sana gestione finanziaria degli enti e sui pertinenti equilibri di bilancio.

E' evidente che, essendo questo il consolidato quadro di riferimento, cui hanno praticamente aderito tutte le Sezioni regionali, i quesiti relativi alle condizioni di rimborsabilità delle spese legali non possono essere ricondotti nell'ambito della contabilità pubblica, neppure nella accezione fatta propria dalle Sezioni Riunite, e quindi la richiesta di parere deve essere dichiarata inammissibile.

\* \* \*

Nelle suesposte considerazioni è il deliberato di inammissibilità della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Toscana - in relazione alla richiesta formulata dal Comune di Lucca, con la nota in epigrafe indicata.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Toscana, e, per conoscenza, al Sindaco del Comune.

1

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 7 settembre 2017.

Il relatore Fabio Alpini

Il presidente Roberto Aubbita

Depositata in Segreteria il 7 settembre 2017 Il funzionario preposto al Servizio di supporto Claudio Felli

Cloudeful